



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 8 gennaio 2026

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Roma**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 113/2025 – Quesito in materia disciplinare*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 10500 del 04.11.2025), si domanda se i periodi di sospensione cautelare dall'esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all'Albo, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs n. 139/2005. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si ribadisce in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall'incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all'esito del procedimento disciplinare. In sostanza, ai fini dell'esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.

In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall'esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l'ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall'art. 52 dell'Ordinamento professionale. Tale principio è stato recentemente ribadito anche nell'ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che l'art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato "*Riammissione dei radiati*", dispone che "*Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile*". Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell'istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.

Con i migliori saluti

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio